



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo "Don Rinaldo Beretta"

20833 Giussano fraz. Paina (MB) - Via Manzoni,50

Tel. 0362/861126

e-mail: mbic83400b@pec.istruzione.it mbic83400b@istruzione.it

sito: www.icdonberettagiussano.edu.it

Circ. n. 48 del 30 settembre 2024

Alle famiglie degli alunni dell'Istituto
Ai docenti
Al DSGA
Al SITO WEB

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2024-2025 per la valutazione degli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado - Deroghe al limite massimo ore di assenza.

VISTO il Decreto Lgs. n. 59 del 2004;

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;

VISTO il D. Lgs 62/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti dell'11 settembre 2024 che ha approvato i criteri di deroga di seguito indicati;

SI COMUNICA

il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-2024.

SCUOLA	n. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenze (75%)	Numero ore massimo di assenze (25%)
PRIMARIA (tn)	27 ore	891	669	222
PRIMARIA (tp)	40 ore	1360	1020	340
SECONDARIA PRIMO GRADO	30 ore	990	743	248

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio.

Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

- le assenze per gravi motivi di salute adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN
- le assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia)
- situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate
- iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica
- adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi

Si confida nella consueta collaborazione di ciascuno.

La Dirigente scolastica
Sabrina Amato

*Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*